

Accesso ad atti inerenti la nomina a commissario liquidatore

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

FATTO

Il Sig., in proprio, nel mese di ottobre ha adito la scrivente Commissione con riferimento ad una fattispecie legata alla nomina, nel lontano 1997, dell'odierno ricorrente a commissario liquidatore della società S.p.A. da parte del Ministero del Tesoro, all'interno della quale società sono successivamente confluiti i patrimoni di altre compagini. Rispetto a tale vicenda il ha presentato in data 10 agosto u.s. domanda di accesso alla seguente documentazione "rendiconti finali delle società, S.P.A., S.P.A., S.P.A., S.P.A., S.P.A., S.P.A. e S.P.A. aggiornati ex lege n. 296/2006 alla data del 18 luglio 2007, copia semplice del testo integrale della situazione patrimoniale consolidata del Gruppo al 18 luglio 2007, copia semplice del testo integrale della relazione del Commissario Liquidatore del Gruppo al 18 luglio 2007 ed, infine, copia semplice del testo integrale della relazione del Collegio dei Periti di cui all'art. 1, comma 490, Legge. n. 296/2006".

Non avendo ricevuto il proprio compenso per l'attività prestata e volendo comunque verificare che i rendiconti dal ricorrente redatti fossero effettivamente quelli in possesso dell'amministrazione, ha richiesto quanto sopra non ottenendo riscontro nei trenta giorni successivi.

Pertanto contro il silenzio rigetto venutosi a formare il ha adito la scrivente Commissione che nella seduta del 19 ottobre 2017 dichiarava il ricorso inammissibile. L'amministrazione, in vista della decisione, aveva depositato memoria difensiva che il ha richiesto alla scrivente Commissione. Concessa la predetta memoria, il ricorrente veniva a conoscenza di altre delibere ivi richiamate e, con istanza del 22 gennaio u.s., le richiedeva all'amministrazione senza ottenere risposta. Pertanto contro tale diniego ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato, il quale deve comunque vantare un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

Nel caso che occupa, il Sig. è titolare di un interesse qualificato all'accesso, già riconosciuto nella decisione di cui alle premesse in fatto, essendo la documentazione oggetto di richiesta espressamente richiamata in altro atto già osteso al ricorrente. Pertanto, trattandosi di una richiesta di accesso *per*

relationem, le note puntualmente richiamate nella memoria difensiva dell'amministrazione sono accessibili dal ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 9 aprile 2018)